

ALLEGATO A

Indicazioni tecniche e procedurali per l'attivazione e l'applicazione del regime di aiuti "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" di cui alla Sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana

Aiuto di stato n. SA.43429(2015/XA)

INDICE

1. Denominazione e finalità
2. Entrata in vigore del regime
3. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto
4. Condizioni di accesso relative ai beneficiari
 - 4.1 Condizioni per il pagamento dell'aiuto
 - 4.2 Imprese in difficoltà
5. Altre limitazioni
 - 5.1. Cumulo
 - 5.2. Limitazioni collegate agli investimenti
 - 5.3 Norme di protezione ambientale
6. Intensità di sostegno
7. Minimali e massimali
8. Risorse finanziarie
9. Criteri di selezione
10. Competenze tecnico amministrative
11. Modalità di presentazione delle domande di aiuto
12. Contenuti della domanda di aiuto
13. Descrizione degli investimenti ammissibili
14. Spese ammissibili/non ammissibili
 - 14.1 Introduzione
 - 14.2 Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese
 - 14.3 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività
 - 14.4 IVA e altre imposte e tasse
 - 14.5 Spese generali
 - 14.6 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni
 - 14.7 Localizzazione degli investimenti

1. Denominazione e finalità

La Sottomisura 8.3, di cui al presente regime, prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Il presente atto è finalizzato a stabilire le indicazioni tecniche e procedurali per l'attivazione e l'applicazione del regime di aiuti "*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*" di cui alla Sottomisura 8.3 (articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013) – del PSR 2014/2020 della Toscana (di seguito indicato come "PSR") ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (approvato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final), e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale Regolamento, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

Quindi la misura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

2. Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.43429(2015/XA) Sottomisura 8.3 "*Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*", e termina il 31/12/2023.

3. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Regione Toscana, altri Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati;
- Altri soggetti ed enti di diritto privato, singoli o associati.

Tali soggetti devono soddisfare le condizioni di accesso riportate nel successivo paragrafo 4 "*Condizioni di accesso relative ai beneficiari*".

4. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
- 2) non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

- 3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico).

4.1. Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

- 1) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantochè quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto."
- 2) Qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini della presente sottomisura sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
 - tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà.

4.2. Imprese in difficoltà

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non possono essere ammesse al sostegno le imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- 3) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 4) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

5. Altre limitazioni

5.1. Cumulo

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

5.2. Limitazioni collegate agli investimenti

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarietà*" del PSR.

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR, ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, basi aeree, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purché siano al servizio del bosco;
2. tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;

3. gli interventi per prevenzione incendi sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori comunali classificati come ad alto o medio rischio di incendi ai sensi del Piano AIB della Regione Toscana 2014/2016 e s.m.i.;
4. tutte le azioni di prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il Piano AIB della Regione Toscana 2014/2016 e s.m.i.;
5. gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana;
6. per quanto riguarda la creazione di fasce e viali parafuoco o di aree libere, i costi ammissibili possono comprendere, oltre del costo di realizzazione, anche i successivi costi di manutenzione (ad esclusione dei costi per il sostegno ad attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali);
7. ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.;
8. per gli interventi di cui ai punti 1.c), 2.b), 2.c) del paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda di sottomisura del PSR, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;
9. gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;
10. nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;
11. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
12. le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
13. non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
14. nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter 6 quater_ 6 quinquies della L.R. 39/00 e s.m.i..

5.3. Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi sostenuti dalla presente sottomisura, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità al sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

6. Intensità di sostegno

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi del comma 5 lettere a), b), c), dell'art. 34 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA.43429(2015/XA) Sottomisura 8.3 "*Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*".

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.3, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

7. Minimali e massimali

L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari privati è pari a € 400.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi).

Non è previsto nessun massimale per gli Enti pubblici e altri beneficiari di diritto pubblico.

L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a:

- 100.000 € quando il soggetto beneficiario è un Consorzio di Bonifica di cui alla L.R. 79/12;
- 5.000 € per tutti gli altri beneficiari.

Alla presente sottomisura, in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014 non si applicano soglie di notifica.

8. Risorse finanziarie

Le risorse totali per il presente regime di aiuti non superano i 100.000.000,00 di euro.

9. Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	a) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree: Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette	5

	b) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una delle seguenti zone rurali:	
	b.1) zone D e/o C	4
	b.2) zone B	1
	c) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a)	3
	d) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	4
	e) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una zona interessata da calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti precedenti la presentazione della domanda (territorio di Comuni inseriti in atti regionali per l'individuazione di aree interessate da calamità)	14
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Tipologia di investimento	a.1) interventi di prevenzione incendi: gli investimenti previsti riguardano solo interventi di cui al punto 1 (Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR	15
	a.2) grado di rischio incendi: territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana	5
	b1) Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico, di cui al punto 2.a (Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR	12
	b.2) interventi georeferenziati (di cui al punto precedente) eseguiti sulle aste fluviali e opere connesse (di cui al punto 1A. della DGR 693/2014), localizzati nel reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12 (se la georeferenziazione sarà disponibile prima dell'uscita del bando) oppure interventi georeferenziati eseguiti fuori dalle aste fluviali purchè localizzati sui versanti lungo il reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12 (di cui al punto 1B. della DGR 693/201 - se la georeferenziazione sarà disponibile prima dell'uscita del bando)	4
	c) gli investimenti previsti il punto 3 (Elaborazione piani di gestione) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR e al punto 2.d (reti monitoraggio attacchi parassitari)	2
	Il punteggio è attribuito solo se gli interventi PREVISTI IN DOMANDA riguardano	

	totalmente una delle tipologia a) o b) eventualmente accoppiata con la tipologia c)
	I Punteggi a.1 e a.2 sono tra loro cumulabili
	I Punteggi b.1 e b.2 sono tra loro cumulabili

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del "contratto per l'assegnazione dei contributi" e prima del saldo.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

10. Competenze tecnico amministrative

Il Settore "Forestazione e promozione dell'innovazione", della Regione Toscana, approva il bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" per la selezione delle domande di partecipazione. Il beneficiario nei termini e con le modalità stabilite nel suddetto bando presenta la domanda di aiuto sul sistema informatico ARTEA.

ARTEA, nei tempi stabili nei Documenti attuativi regionali di riferimento, approva la graduatoria generata dal sistema informatico sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

11. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata, completa di tutti gli elementi e documenti richiesti, esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA di seguito "Anagrafe ARTEA" raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it e secondo le disposizioni fornite da ARTEA.

12. Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

13. Descrizione degli investimenti ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni presenti nel bando della sottomisura, gli investimenti ammissibili sono quelle indicate nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della misura 8.3 del PSR approvato, alla quale si rimanda ai fini del presente regime.

Tali investimenti rispondono a quelli elencati al comma 5 dell'art. 34 del Reg (UE) 702/2014.

Infatti, tra gli investimenti ammissibili indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della misura 8.3 del PSR e quelli elencati al comma 5 dell'art. 34 del Reg (UE) 702/2014, esiste la seguente correlazione:

- a) realizzazione di infrastrutture protettive;
 - Realizzazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di lotta attiva agli incendi boschivi, quali sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, rete di approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri (sono esclusi gli impianti di destinazione per lo scalo a fini commerciali);
 - Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi;
 - Acquisto delle attrezzature e dei mezzi necessari agli interventi di prevenzione, ad esclusione dei mezzi quali elicotteri e aerei.
 - Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico, opere di sistemazione idraulico-forestale, sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, uso di tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- b) interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
 - Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali e periodici, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, eliminazione di essenze alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
 - Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio di incendi;
 - Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione, quali l'introduzione di specie arboree e/o arbustive tolleranti alla siccità scelte tra quelle comprese nell'elenco delle specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana). Queste azioni preventive devono essere giustificate da prove scientifiche in merito alla loro necessità;
 - Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici, consistenti nell'esecuzione di interventi selvicolturali e di diversificazione specifica, di trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale, nell'uso di antagonisti naturali, nell'istallazione di trappole fitosanitarie;
- c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
 - Installazione e potenziamento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione, acquisto di hardware e software);
 - Progettazione, realizzazione, gestione, adeguamento migliorativo e/o di potenziamento delle strutture e delle reti di monitoraggio contro gli attacchi di parassiti e malattie delle specie forestali.

Sono inoltre compresi (anche ai sensi del terzo capoverso del comma 5 dell'articolo 34 del Reg. (UE) 702/2014) anche i seguenti investimenti o costi previsti dalla scheda della sottomisura 8.3 del PSR:

- Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti (solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento);
- Spese generali, con le limitazioni di cui al successivo paragrafo 14.5 "Spese generali".

Così come previsto all'art. 34 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 702/2014, le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborati a livello nazionale e/o regionale.

14. Spese ammissibili/non ammissibili

14.1. Introduzione

L'art. 65 comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), dispone che "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel suddetto Regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo o sulla base degli stessi".

In attuazione della citata disposizione, sono stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni unionali in materia.

L'ammissibilità delle spese deve poi conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1 luglio 2014.

14.2. Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistato deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'intervento da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare alcuni aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile a un intervento dichiarato ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per dichiararla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto all'intervento ammissibile;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata;
5. pagata dal beneficiario.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 65 c. 11 del Reg. (UE) n. 1303/13 "un'operazione può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento e per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma". L'art. 30 c.1 del Reg. (UE) 1306/13 stabilisce che le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Si richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) 702/2014.

14.3. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

In caso di investimenti, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, l'ammissibilità delle attività (inizio/avvio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, decorre dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta (ai sensi del comma 2, secondo capoverso, dell'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013) per le spese generali propedeutiche (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali e comunque tutte le spese necessarie all'ottenimento del titolo abilitativo), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda e purchè successive al 1/01/2014.

A tal fine si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE 702/2014).

14.4. IVA e altre imposte e tasse

L'art. 69, comma 2, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/13, e il comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 dispongono che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo dei fondi SIE e quindi agli aiuti salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

14.5. Spese generali

L'art. 45, 1 comma, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b)*".

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 10%, fissato nel PSR nella specifica scheda di sottomisura, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili di cui all'art. 45 comma 2 lettera a) e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di cui all'art. 45 comma 2 lettera b); inoltre, sono ammissibili solo quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nelle disposizioni specifiche delle singole schede di misura i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, oltre a quanto sopra riportato, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano

in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 808/2014, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità.

Tra le spese generali sono ammissibili anche le spese sostenute dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi.

Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti collegati purché sia comunque garantito il rispetto, sul totale degli investimenti complessivi realizzati, della percentuale prevista per le spese generali dalle singole misure.

14.6. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

Oltre a quanto indicato come spese non ammissibili nell'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/13 (*interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale; Imposta sul Valore Aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale*) e salvo quanto indicato nelle disposizioni specifiche per le singole sottomisure/operazioni, non sono ammissibili anche:

- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini della presente sottomisura non si considerano come spese di manutenzione straordinaria (e quindi sono ammissibili) le opere e lavori edili che riguardano:
 - a) la modifica di porte e pareti interne;
 - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
- gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni;
- i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) e acquisti a rate;
- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle disposizioni specifiche per la sottomisura e contenute nella scheda del PSR o nello specifico bando;
- per gli investimenti, l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;

- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

Non è previsto, inoltre, alcun sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

Oltre a quanto sopra riportato, non sono altresì ammissibili a contributo le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento; opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
- l'acquisto di elicotteri, aerei e automezzi 4x4;
- l'acquisto di animali da destinare al pascolo;
- i costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva.

14.7. Localizzazione degli investimenti

Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

Solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi approvato dalla Giunta regionale della Toscana possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.